



N. R.G. 2400/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.ssa Maria Grazia Federici	Presidente
dr.ssa Maria Paola Varani	Consigliere
dr.ssa Maura Caterina Barberis	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2400/2022** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente
domiciliato in *Indirizzo_1* 20123 *Lg_1* presso lo studio dell'avv.
Avvocato_1, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. *Avvocato_2* (*C.F._2*) [...]
Indiriz_1 *Lg_1* ;

APPELLANTE

CONTRO



CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in *Indirizzo_2*
20123 *Lg_1* presso lo studio dell'avv. *Avvocato_3* , che lo
rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO

avente ad oggetto: Mandato

sulle seguenti conclusioni:

Per *Parte_1* “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni ulteriore e contraria domanda, istanza ed eccezione:

- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1953/2022, accogliere l’impugnazione proposta dal sig. *Parte_1* e, per l’effetto, liquidare e porre a carico a carico di *CP_1* per l’intero, le spese di giudizio del primo grado, nella misura di cui ai valori medi del D.M. 55/2014 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

In ogni caso, con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.

Per *CP_1* “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione,

In via preliminare:

- dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis, comma 1, c.p.c. l’appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n. 1953/2022 resa dal Tribunale di Milano, Sezione Quinta Civile, G.I dott.ssa Simona Brusamolino, in data *Data_1* [...], siccome carente di ragionevoli probabilità di accoglimento;

In via principale:

- rigettare l’appello proposto da *Parte_1* siccome infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, e per l’effetto confermare la sentenza la sentenza n. 1953/2022 resa dal Tribunale di Milano, Sezione Quinta Civile, G.I dott.ssa Simona Brusamolino, in data *Data_1* ;



In ogni caso

- condannare l'appellante a rifondere spese e compensi professionali del grado di appello, oltre a spese vive ed accessori (IVA e CPA) come per legge, a favore dell'appellata **CP_1** liquidati anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.”.

FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.1953/22 del Tribunale di Milano che, accolta l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n.2266/2020 emesso dal Tribunale di Milano in favore di **CP_1** per la somma di Euro 28.453,93 a titolo di compensi per attività di mandato per difetto di competenza a favore di arbitri, aveva compensato interamente le spese di lite del giudizio, senza alcuna motivazione al riguardo. Ha censurato l'impugnata sentenza deducendo che l'accoglimento dell'eccezione di compromesso, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto comportare la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese in applicazione del principio di causalità: a detta eccezione la **CP_1** non aveva mai aderito, sostenendo per l'intero giudizio di primo grado la non operatività della clausola di compromesso, sostenendo che la *causa petendi* della domanda azionata in via monitoria non sarebbe stato il contratto di mandato stipulato da **CP_1** con **CP_2** (che tale clausola compromissoria avrebbe previsto per l'interpretazione, l'esecuzione, la validità, l'efficacia o risoluzione dello stesso), bensì la restituzione di importi indebitamente incassati dalla **CP_3** dante causa del **Pt_1**.

L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis, I co. cpc e comunque il suo rigetto, rilevato come la compensazione delle spese fosse giustificata dal comportamento processuale del **Pt_1** (che aveva rifiutato di partecipare al procedimento di conciliazione dichiarandosi falsamente estraneo alla vicenda) nonché dal disconoscimento da parte del Tribunale della tesi sostanziale sostenuta dalla controparte, e come il procedimento fosse stato



introdotto con ricorso ex art.633 cpc, in alcun modo pregiudicato dall'esistenza di clausola compromissoria.

L'appello è fondato.

In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente dall'onere delle spese la parte che, col suo comportamento antiggiuridico, abbia provocato la necessità del processo: essa prescinde, pertanto, dalle ragioni (di merito o processuali) che l'abbiano determinata (Cass. n. 21823/21). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art.92 cpc, in caso di reciproca soccombenza ovvero "nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" oppure, a seguito della sentenza Corte Costituzionale n.77/18 ove ricorrano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". Nel caso in esame, essendo stata accolta l'eccezione di compromesso sollevata dall'odierno appellante, la **CP_1** è integralmente soccombente e non ricorre alcuna delle ragioni che, ai sensi del richiamato art.92 cpc, possono giustificare la compensazione delle spese, né altre ragioni ad esse analoghe. Tutti gli argomenti menzionati dall'appellata a conferma della disposta compensazione delle spese non costituiscono "gravi ed eccezionali ragioni": non lo è l'eventuale fondatezza nel merito della domanda (sulla quale il Tribunale non si è ovviamente pronunciato, fermandosi il giudizio alla pronuncia in rito), né il rifiuto del **Pt_1** di partecipare alla procedura di conciliazione (stante l'esito poi a questo favorevole del giudizio) né il fatto che la presenza di clausola compromissoria non osti all'emissione di decreto ingiuntivo (stante la possibilità per l'ingiunto di non farla valere in via di eccezione con l'opposizione), atteso che chi agisce in via monitoria sulla base di contratto che prevede la devoluzione della controversia ad un arbitrato deve avere necessariamente consapevolezza della possibilità che il convenuto invochi detta competenza arbitrale.



La **CP_1** in accoglimento dell'appello, deve pertanto essere condannata al pagamento delle spese di giudizio di primo grado nella misura determinata in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al DM 127/22 previsti per il valore della causa, corrispondenti all'importo della domanda proposta in via monitoria, e con esclusione di compensi per la fase istruttoria (non espletata).

Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore riferito al *disputatum* della controversia del grado e cioè all'importo delle spese liquidate per il giudizio di primo grado (Cass. n. 6345/20), applicati i valori medi e con riferimento all'attività svolta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. In parziale riforma della sentenza n.1953/22 del Tribunale di Milano, condanna **CP_1** al pagamento in favore di **Parte_1** delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 5.810,00 (di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali IVA e CPA;
2. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali IVA e CPA;

Così deciso in Milano il **Data_2** .

Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis

Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici